



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 9 febbraio 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) Reclamo calciatore KALLON MOHAMED**
(avverso la sanzione della squalifica di mesi otto a decorrere dal 23.10.2003, inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione della normativa antidoping – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 193 dell'8.1.2004)
- 2) “ PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I.**
(avverso la sanzione della squalifica di mesi otto, inflitta al calciatore Kallon Mohamed a seguito di proprio deferimento per violazione della normativa antidoping – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 193 dell'8.1.2004)
- 3) “ PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I.**
(avverso la sanzione della squalifica di mesi sei dal 17.10.2003, inflitta al calciatore Manuele Blasi a seguito di proprio deferimento per violazione della normativa antidoping – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 204 del 16.1.2004)
- Riuniti i reclami nn. 1 e 2 e rispettivamente: PARZIALMENTE ACCOLTO** riduce la sanzione della squalifica a mesi sei, a decorrere dal 23.10.2003
- RESPINTO**
- Riuniti i reclami nn. 3 e 4 e rispettivamente: RESPINTO**

- 4) “ **calciatore MANUELE BLASI** **PARZIALMENTE ACCOLTO** riduce la
(avverso la sanzione della squalifica di mesi sei dal 17.10.2003, inflitta a seguito di sanzione a mesi cinque, a decorrere dal
deferimento del Procura Antidoping del 17.10.2003
C.O.N.I. per violazione della normativa
antidoping – Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti – Com. Uff. n. 204 del
16.1.2004)
- 5) **Reclamo calc. RANALLI CRISTIAN** **ACCOLTO** riduce la sanzione della
(avverso la sanzione della squalifica per n. 4 squalifica a n. 3 giornate effettive di gara
giornate effettive di gara – Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 154/C
del 28.1.2004)

Roma 9 febbraio 2004